REGIONE LAZIO

Dipartimento: DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

Direzione Regionale: AGRICOLTURA

Area: FILIERE ZOOTECNICHE E PRODUZIONI AGROALIMENTARI

DETERMINAZIONE

N. C0739 **del** 25/03/2010 **Proposta n.** 5219 **del** 22/03/2010

Oggetto:

Art.4 Legge n.119/2003, art.5 D.M. 31/07/2003, art.23 Reg. (CE) 595/2004 - Riconoscimento primo acquirente latte bovino alla Soc. Coop. Agr. XXX Miglia.

Proponente:

Estensore	COSTANTINO GIULIO	_____
Responsabile del procedimento	COSTANTINO GIULIO	_____
Responsabile dell' Area	F. GENCHI	_____
Direttore Regionale	GINO SETTIMI	_____
Direttore Dipartimento	G. MAGRINI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Art.4 Legge n.119/2003, art.5 D.M. 31/07/2003, art.23 Reg. (CE) 595/2004 – Riconoscimento primo acquirente latte bovino alla Soc. Coop. Agr. XXX Miglia.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE

SU PROPOSTA del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002 n.6 e successive modificazioni "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale*";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Reg. 1788/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 e s.m.i., istitutivo del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

VISTO il Reg. (CE) 595/04 della Commissione del 30 marzo 2004 che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte di vacca e dei prodotti lattiero caseari;

VISTA la legge n.119 del 30 maggio 2003 ed in particolare l'art.4 c.1 che dispone che: "*Il riconoscimento delle ditte acquirenti di cui all'articolo 13 del regolamento n. 1392/2001/CE è subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti ivi indicati, nonché delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, comma 7*";

VISTO il D.M. del 31 luglio 2003 ed in particolare l'art.5 c.1 che recita: "*Ai fini del riconoscimento di cui all'art. 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 del 9 luglio 2001, della Commissione, ogni acquirente è tenuto a presentare, almeno centoventi giorni prima della data in cui intende avviare l'attività di raccolta dai produttori, apposita richiesta alla regione nella quale è ubicata la propria sede legale con le modalità dalle stesse determinate*".

VISTO il D.M. del 31 luglio 2003 ed in particolare l'art.5 c.2 che recita: "*Le regioni, procedono al riconoscimento, valido per tutto il territorio nazionale, dopo aver verificato:*

a) il rispetto di tutti i requisiti indicati nell'art. 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 del 9 luglio 2001, della Commissione, con l'indicazione del luogo, all'interno del territorio della regione o provincia autonoma, dove sono rese disponibili le scritture contabili;

b) la dotazione da parte dell'acquirente di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN, o in alternativa l'adesione ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti da: 1)centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188; 2)organizzazioni e associazioni degli acquirenti di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 119 del 2003;

c) la dotazione da parte del legale rappresentante dell'acquirente di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto;

d) l'impegno da parte dell'acquirente a comunicare prontamente ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale e alle proprie sedi;

e) ogni altro requisito dalle stesse previsto, atto a garantire la riscossione del prelievo supplementare;

f) che il legale rappresentante e i titolari di cariche sociali dei soggetti che richiedono la qualifica di «Primo acquirente» ai sensi del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003 n. 119, non devono aver ricoperto o ricoprire incarichi di responsabilità legale o amministrativa presso altri acquirenti a cui siano state accertate ripetute violazioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte. Tale condizione deve sussistere per il quinquennio precedente alla richiesta e con riferimento ai periodi in cui è stato commesso l'illecito. Qualora il legale rappresentante ed i titolari di cariche sociali del soggetto che richiede la qualifica di «Primo acquirente» siano anche produttori di latte, gli stessi devono aver provveduto al versamento del prelievo dovuto. Il mancato versamento del prelievo supplementare dovuto non osta, tuttavia, alla concessione del riconoscimento in presenza di una ordinanza dell'autorità giudiziaria che sospende o annulla l'imputazione dello stesso (2). la legge 30 maggio 2003 n.119 recante la "Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari" ed in particolare l'art.4, comma 1, dove si prescrive che le regioni istituiscano un apposito albo degli acquirenti riconosciuti e provvedano alla sua pubblicazione";

VISTO il Reg. (CE) n.595/2004 ed in particolare l'art.23 c.1 che dispone che: "*Per poter acquistare latte dai produttori ed operare sul territorio di un dato Stato membro, l'acquirente deve essere riconosciuto da tale Stato membro*";

CONSIDERATO che con Determinazione Dipartimentale n.C1444 del 12/06/2009 l'amministrazione regionale ha provveduto a revocare alla Soc. Coop. Agr. XXX Miglia il riconoscimento di primo acquirente di latte bovino per aver violato ripetutamente gli obblighi disposti dalla regolamentazione comunitaria e/o della normativa nazionale;

CONSIDERATO che l'art.5 c.6 del D.M. 31/07/2003 stabilisce che: "…..*L'acquirente revocato può presentare apposita istanza, non prima di sei mesi dalla decorrenza della revoca, alla regione competente per ottenere un nuovo riconoscimento. A tal fine la regione deve verificare, con uno specifico ed approfondito controllo, da espletare anche presso i locali dell'impresa acquirente, se sussistono tutti i prescritti requisiti*".

CONSIDERATO che l'art.5 c.6 del D.M. 31/07/2003 stabilisce che: "*La regione competente effettua il controllo di cui al comma 6, nei tre mesi successivi alla presentazione della istanza da parte dell'acquirente, e procede se del caso al nuovo riconoscimento dell'acquirente, aggiornando l'apposito albo*".

CONSIDERATA la richiesta di riconoscimento di primo acquirente di latte bovino trasmessa in data 18/01/2010 alla Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura – Area Filiere zootecniche e Produzioni agroalimentari dalla Soc. Coop. Agr. XXX Miglia p.IVA 01273370567 ed acquisita a protocollo con n.12170 del 26/01/2010;

CONSIDERATA la nota dell'Area Filiere zootecniche e Produzioni agroalimentari prot. n.19418 del 04/02/2010 con la quale la suddetta Area invita l'Area Decentrata Agricoltura di Viterbo ad eseguire tutte le verifiche necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti a carico della Soc. Coop. Agr. XXX Miglia propedeutici al riconoscimento di primo acquirente;

PRESO ATTO della nota di riscontro trasmessa dall'Area Decentrata Agricoltura di Viterbo prot. n.42286 del 08/03/2010, acquisita a protocollo con n.51582 del 22/03/2010, nella quale la suddetta Area, previo sopralluogo presso i locali della sede legale della Ditta richiedente eseguito il 15/02/2010, comunica che "*…nulla osta al riconoscimento di primo acquirente di latte bovino della Soc. Coop. XXX Miglia*".

RITENUTO pertanto di poter concedere il riconoscimento di primo acquirente latte bovino alla Soc. Coop. Agr. XXX Miglia a decorrere dal 01/04/2010.

DETERMINA

di riconoscere la Soc. Coop. Agr. XXX Miglia p.IVA 01273370567 quale primo acquirente di latte bovino ai sensi dell'art.4 della legge n.119/2003. dell'art.5 del D.M. 31/07/2003 e dell'art.23 del Reg. (CE) n.595/2004, a far data dal 01/04/2010, attribuendole il numero identificativo di iscrizione all'albo regionale: n.332.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dr. Guido Magrini